

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 1986 di venerdì 18 luglio 2008

Approvata dal Senato la proroga per la valutazione dei rischi

La proroga al 1 gennaio 2009 per l'obbligo della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro si avvia a diventare effettiva: il Senato ha infatti approvato il Disegno di legge che la contiene. Ritirato invece l'emendamento di abolizione della data certa.

Pubblicità

La proroga in arrivo per quanto riguarda la **valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro** ha fatto un ulteriore passo verso l'approvazione finale: il Senato ha infatti approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, "recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini".

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

.

Il Senato, nel dare il via libera al disegno di legge, ha approvato l'emendamento che modifica l'articolo 306, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sostituendo "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (29 luglio 2008) con "a decorrere dal 1° gennaio 2009".

Ricordiamo che l'Art. 306. (Disposizioni finali) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che: "le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti".

L'articolo 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili) prevede che "Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi".

L'Articolo 28 è invece specificatamente dedicato alla valutazione dei rischi.

Ricordiamo che non si tratta di una proroga immediatamente in vigore: il disegno di legge di conversione, dopo il Senato deve ora passare l'esame dalla Camera ed essere approvato entro il 2 agosto.

Non è stato invece messo in votazione l'emendamento all'articolo 4. (Differimento e proroga di termini), che prevedeva la modifica dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sostituendo le parole "avere data certa" con "essere datato".



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it